



Prot. n. 1232/2005/FQ

Milano, 28 luglio 2005

OGGETTO: Sport – Calcio: la lesione procurata durante il gioco è perseguibile penalmente

Il fallo di gioco commesso durante una partita di calcio che abbia causato una grave lesione all'avversario può essere punito come reato sia a titolo di dolo che di semplice colpa. Lo ha stabilito la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha derubricato a "lesioni colpose" la condanna per "lesioni volontarie aggravate" inflitte dal Tribunale di Venezia ad un calciatore che aveva colpito un avversario con una gomitata causandogli la perdita dell'uso della milza. La Suprema Corte ha spiegato che i falli di gioco possono avere rilevanza penale quando integrino gli estremi di un reato (in questo caso lesioni), ma occorre sempre indagare se il comportamento scorretto ed antisportivo sia stato volontario, commesso cioè al fine di fare male all'avversario, ovvero sia stato dovuto a semplice colpa (come nel caso in questione, nel quale, dopo la partita, l'autore del fallo si era recato negli spogliatoi per sincerarsi delle condizioni dell'avversario). I Supremi Giudici hanno poi ricordato che "la funzione altamente educativa dello sport, soprattutto agonistico, sotto forma non solo di cultura fisica, ma di educazione del giovane praticante al rispetto delle norme ed all'acquisizione della regola di vita secondo cui il conseguimento di determinati obiettivi (quale può essere la vittoria di una gara o il miglioramento di record personale) è possibile solo attraverso l'applicazione, il sacrificio e l'allenamento e, soprattutto, deve essere il risultato di tali componenti, senza callide o pericolose scorciatoie. Ed in tale prospettiva, lo sport diventa anche formidabile palestra di vita, preparando i giovani ad affrontare, con lo spirito giusto, la grande competizione della vita che li attende e per la quale saranno, certamente, meglio attrezzati ove interiorizzano valori come sacrificio, applicazione, rispetto delle regole e del prossimo. La valenza positiva dello sport la si coglie, in modo più vistoso, in chiave sociale, con riferimento alle discipline di squadra, in quanto al valore del benessere fisico, si accompagna quello della socializzazione, con evidente ricaduta nella sfera di previsione dell'art. 2 della Carta Costituzionale, alla luce del riferimento alle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità, tra le quali sono certamente da ricomprendere anche le associazioni sportive. Senza dire, poi, dell'ulteriore profilo di utilità sociale connesso al fatto che lo sport può aiutare le istituzioni a distogliere i giovani da pericolose forme di devianza. Funzionale al perseguimento di questi valori è il principio di lealtà e di rispetto dell'avversario, codificato mediante regole tassative che ciascun atleta, al momento del

tesseramento, accetta consapevolmente, impegnandosi alla rigorosa osservanza, a pena di specifiche sanzioni. Non a caso tutti i regolamenti delle federazioni sportive annoverano tra i principi fondamentali quello della lealtà e della correttezza, che costituisce valore fondante di ciascun ordinamento".

Il testo integrale della sentenza n. 19473/2005 è disponibile al seguente indirizzo internet:
http://www.cittadinolex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=29549&idCat=75

Franco Quaglia
Sett. Istruzione e Cultura
Segreteria Politica Federale

(Tratto dal sito www.cittadinolex.it)